

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Giglio di Reggio Emilia, non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II "Criteri infrastrutturali" del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 - Mancato rispetto del punto 3, Titolo II, del C. U. 158/A del 29 aprile 2011: l'istanza di deroga trasmessa in data 30 giugno 2011 e la documentazione a corredo sono relative ad uno stadio situato al di fuori della Provincia di appartenenza.
 - Mancato deposito della documentazione, di cui al Titolo II "Criteri Infrastrutturali", punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, comprovante la disponibilità dell'impianto rilasciata direttamente dal Curatore del Fallimento Mirabello 2000 in favore della società Carpi F.C. 1909 S.r.l.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CARPI F.C. 1909 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, all'accoglimento del ricorso e ravvisata la sussistenza di ragioni di assoluta eccezionalità tali da consentire l'utilizzo dello stadio indicato dalla società CARPI F.C. 1909 S.r.l.;
- preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. di avere

accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete